

INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Autoliquidazione 2019/2020: le istruzioni operative dell'Inail

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 15 GENNAIO 2020 | [↓ Scarica il PDF](#)

In data 13 gennaio 2020, l'Inail fornisce le istruzioni operative per la gestione dell'autoliquidazione 2019/2020, con particolare riferimento alle riduzioni contributive.

Fermo restando, infatti, il termine del 17 febbraio 2020 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2019 è il 2 marzo 2020.

Si ricorda, inoltre, che entro il 28 febbraio o 29 febbraio in caso di anno bisestile ([d.m. 9 febbraio 2015](#)), il datore di lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle [leggi n. 449/1997](#) e [n. 144/1999](#)), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della [legge n. 296/2006](#)), utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "AL.P.I. online".

<p>Scadenze</p>	<p>Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione); • conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; • pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici). <hr/> <p>Attenzione</p> <p>Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo, ex art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997. Pertanto, per l'anno 2020, essendo che il giorno 16 febbraio 2020 cade di domenica, la scadenza viene rimandata a lunedì 17 febbraio 2020.</p> <p>La violazione dell'obbligo di comunicazione all'INAIL nei termini previsti dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa di 770,00 euro (misura ridotta: 250,00 euro; misura minima: 125,00 euro), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.</p> <hr/> <p>Inoltre, si segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2019 è il 2 marzo 2020; • i contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 17 febbraio 2020. <hr/> <p>Attenzione</p> <p>I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici <i>AL.P.I online</i>, che calcolano anche il premio dovuto, e <i>Invio telematico Dichiarazione Salari</i>.</p> <p>Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2019/2020 da indicare nel modello F24 è <i>902020</i>.</p> <hr/> <p>Si ricorda, inoltre, che se l'attività è iniziata nel corso dell'anno precedente a quello in cui si sta effettuando l'autoliquidazione, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte indicate nella denuncia di iscrizione e riportate nella sezione "RATA ANNO 2020", colonna "PRESUNTO", delle basi di calcolo del premio.</p>
<p>Rateazione del premio INAIL</p>	<p>Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 17 febbraio 2020, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.</p> <hr/> <p>Attenzione</p> <p>In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente.</p> <p>Il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2019, pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze sul sito del Dipartimento del Tesoro, è pari allo 0,93%.</p> <hr/> <p>Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2019/2020, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.</p> <p>Ne deriva che, in caso di rateazione, le scadenze per il versamento delle 4 rate saranno, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1° rata: 16 febbraio 2020 (data utile per il pagamento 17 febbraio 2020); • 2° rata: 16 maggio 2020 (data utile per il pagamento 18 maggio 2020); • 3° rata: 16 agosto 2020 (data utile per il pagamento 20 agosto 2020); • 4° rata: 16 novembre 2020 (data utile per il pagamento 16 novembre 2020).

<p>Riduzione delle retribuzioni presunte</p>	<p>I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2020 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2020, o per le imprese armatrici per previsione di disarmo per l'intero anno) devono inviare all'Inail, entro il 17 febbraio 2020, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art. 28, comma 6, D.P.R. n. 1124/1965), con il servizio <i>Riduzione Presunta</i>, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020.</p> <hr/> <p>Attenzione</p> <p>Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2020 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2019, fatti salvi i controlli che l'Istituto può disporre in merito all'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.</p> <hr/>
<p>Regime imponibile ai fini fiscali e contributivi</p>	<p>La base imponibile previdenziale deve essere calcolata con riferimento alla normativa fiscale relativa ai redditi di lavoro dipendente.</p> <p>La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • retribuzione effettiva: costituita dall'ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 TUIR e art. 29 D.P.R. n. 1124/1965; <hr/> <p>Attenzione</p> <p>Qualora la retribuzione effettiva sia inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • retribuzione convenzionale: è, per talune categorie di lavoratori, l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo ed è stabilita con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge; • retribuzione di ragguglio: è pari al minimale di rendita. Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva. <hr/> <p>Attenzione</p> <p>La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con contratto part-time è la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo.</p> <hr/>
<p>Addizionale per il Fondo vittime dell'amianto</p>	<p>Per il triennio 2018-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto; • l'addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2019 né sul premio di rata 2020.

<p>Riduzioni del premio assicurativo</p>	<p>Le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2019/2020 sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT); 2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN) ; 3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN); 4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT); 5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT); 6. Riduzione per Campione d'Italia (PAT); 7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT); 8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT); 9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi <u>8-11</u> (PAT). <hr/> <p>Attenzione</p> <p>Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato.</p> <p>Pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.</p>
<p>Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari</p>	<p>La riduzione contributiva è fissata nella misura del 45,07% per la regolazione 2019 e del 44,32% per la rata 2020.</p> <hr/> <p>Attenzione</p> <p>Per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari.</p>
<p>Sgravi della gestione navigazione per attività di pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera</p>	<p>Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea.</p>
<p>Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo</p>	<p>L'incentivo si applica alle aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con meno di 20 dipendenti; • che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo; • in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. <p>La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2019 che alla rata 2020.</p> <hr/> <p>Attenzione</p> <p>Per poter accedere al beneficio è necessario che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del D.M. 30 gennaio 2015 (Durc online), da comprovare tramite la <i>dichiarazione per benefici contributivi</i> trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).</p> <hr/> <p>La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.</p>

<p>Riduzione del premio per le imprese artigiane</p>	<p>Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p style="text-align: center;">La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.</p> <hr/> <p>Ne deriva che, per poter accedere al beneficio occorrerà operare come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Regolazione 2019:</i> sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal <u>D.Lgs. n. 81/2008</u> e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2017/2018 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "<i>Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781</i>" nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, inviata entro il 16 maggio 2019. La riduzione si applica alla regolazione 2019 nella misura del 7,38%²⁵; • <i>Regolazione 2020:</i> l'applicazione della riduzione alla regolazione 2020, per l'autoliquidazione 2020/2021, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "<i>Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781</i>" nella dichiarazione delle retribuzioni 2019 da presentare entro il 2 marzo 2020.
<p>Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate</p>	<p>Alle cooperative agricole e loro consorzi operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 75% (cooperative operanti in zone montane); • del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate); <p>sia alla regolazione 2019 che alla rata 2020.</p>
<p>Riduzione del premio per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci</p>	<p>Alle cooperative agricole e ai loro consorzi non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2019, che alla rata 2020.</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Attenzione</p> <p style="text-align: center;">Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate.</p> <hr/>

Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi [8-11](#)

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente:

- a tempo determinato anche in somministrazione;
- di lavoratori di età non inferiore a 50 anni;
- disoccupati da oltre 12 mesi (v. [D.Lgs. n. 181/2000](#));
- spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di 12 mesi.

Attenzione

Si precisa, inoltre, che:

- se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato;
- qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Attenzione

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del [Regolamento CE n. 800/2008](#)), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice.

Riferimenti normativi:

- INAIL, [Istruzioni Autoliquidazione Inail 2019/2020](#)

ISSN: 2612-2928

Argomenti suggeriti:

Contribuzione INAIL Denunce e comunicazioni INAIL

www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail info@cesimultimedia.it

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744

Privacy e Cookie Policy - Codici ISSN